



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione della Commissione per l'autorizzazione sismica.

Approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 9 del 7.7.2021, dichiarata immediatamente eseguibile.

Publicato all'Albo pretorio dal 13.7.2021 al 28.7.2021

Publicato nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali del sito istituzionale dal 13.7.2021

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 – NUMERO DI COMMISSIONI, NOMINA, COMPOSIZIONE E PRESIDENZA.....	3
ART. 2 – DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI.....	3
ART. 3 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI.....	4
ART. 4 – DECADENZA DEI COMMISSARI.....	4
ART. 5 – RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE, VERBALIZZAZIONE.....	5
ART. 6 – ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	6
ART. 7 – ULTERIORI ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE.....	6
ART. 8 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO.....	7
ART. 9 – NECESSITÀ DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI.....	9
ART. 10 – PROCEDIMENTI IN CORSO - VARIANTI INNOVATIVE.....	9
ART. 11 – MODULISTICA.....	10
ART. 12 – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE. ONERI PER IL FUNZIONAMENTO.....	10
ART. 13 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONI ED ATTIVITA' CONNESSE.....	11
ART. 14 – ATTIVITA' DI VIGILANZA.....	11
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE - NORME DI RINVIO.....	11

PREMESSA

L'art. 4 bis della legge regionale 9/83 dispone il trasferimento delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico a tutti i Comuni che ne facciano richiesta. Le funzioni relative ad edifici di altezza superiore ai 10,50 metri restano di competenza esclusiva del Settore provinciale del Genio civile.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013, e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015, sono state trasferite al Comune di Casaluce le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio e del rischio sismico per gli edifici privati di altezza fino a metri 10,50 e per gli edifici pubblici e di interesse pubblico di altezza fino a metri 10,50.

Il presente regolamento riporta le modalità di esercizio delle funzioni trasferite, il numero di commissioni preposte allo svolgimento delle attività, la modalità di composizione delle stesse, la durata delle commissioni, i requisiti di compatibilità dei componenti, le cause di decadenza dall'incarico conferito, le modalità di interazione tra le commissioni e l'Area tecnica urbanistica, i compensi dovuti ai membri di commissione ed ogni altro aspetto ritenuto utile al funzionamento delle commissioni per l'autorizzazione sismica di cui al citato art. 4 bis della l.r. 9/83.

ART. 1 – NUMERO DI COMMISSIONI, NOMINA, COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

Il numero di Collegi per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della legge regionale 9/83 viene determinato in UNO.

La Commissione per l'autorizzazione sismica è composta da n. 5 soggetti, tra ingegneri, architetti, geologi e geometri, di cui 3 con comprovata esperienza in materia di progettazione, direzione e collaudo di opere strutturali, in conformità alle previsioni del citato art. 4 bis della legge regionale 9/83.

Il Presidente della Commissione deve possedere i requisiti del collaudatore, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 9/83.

Alla prima riunione il Presidente provvede ad assegnare le funzioni di segretario ad uno dei componenti della Commissione, al quale sarà demandato il compito di redigere processo verbale delle sedute e delle relative decisioni assunte.

ART. 2 – DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione, così come costituita a seguito dell'emanazione di apposito decreto sindacale, resterà in carica per l'intera durata del mandato elettivo del Sindaco.

Qualora dovesse risultare necessario procedere, per qualsiasi motivo, alla sostituzione di un membro della Commissione, il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica provvederà a farne richiesta al Sindaco, il quale potrà procedere alla sostituzione dello stesso con altro soggetto tra quelli riportati negli elenchi di soggetti idonei in precedenza approvati. La sostituzione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa Commissione e pregiudicarne il funzionamento.

Nel caso in cui non fosse più possibile attingere all'elenco dei tecnici istituito presso il Comune, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità già previste per la sua costituzione iniziale e secondo le norme vigenti in materia.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Per i componenti della Commissione operano i divieti e le esclusioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e ss.mm.ii..

I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopraggiunga una delle circostanze di cui al predetto art. 10 del D.Lgs. 235/12.

I componenti della Commissione sono tenuti, altresì, a dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, prima di ciascuna delle sedute alle quali sono chiamati a partecipare, se risultano direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici. In tal caso gli stessi dovranno astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta e non comporta la sostituzione del membro uscente. Il mancato rispetto dell'obbligo di astensione comporta la decadenza dall'incarico e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Il componente della Commissione non può partecipare ai lavori della Commissione, astenendosi dalla seduta, anche durante l'esame di un progetto:

- che lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area e/o tecnico incaricato (progettista architettonico, strutturale, direttore dei lavori, ecc.);
- che riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado) o quando sia comunque interessato all'esecuzione delle opere.

ART. 4 – DECADENZA DEI COMMISSARI

I componenti della Commissione decadono automaticamente:

- se risultano assenti, senza motivata giustificazione, per tre riunioni consecutive;
- se, successivamente alla loro nomina, non rilasciano le dichiarazioni di astensione di cui al precedente articolo 4;
- se non ottemperano alle direttive del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica, impartite al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni affidate.

Nelle suddette circostanze il Responsabile ne dà comunicazione motivata al Sindaco, che provvede alla sostituzione del soggetto inadempiente. I commissari decaduti per inadempimento sono automaticamente cancellati dall'elenco.

La sostituzione di uno o più membri della Commissione può essere richiesta dal Responsabile dell'Area cui competono i servizi in materia di edilizia ed urbanistica anche in caso di accertato scarso rendimento nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.

ART. 5 – RIUNIONE, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE, VERBALIZZAZIONE

La Commissione si riunirà almeno una volta a settimana (giorno da definirsi a cura del Responsabile dell'Area cui competono i servizi in materia di edilizia ed urbanistica, di concerto con il Presidente della Commissione) anche in presenza di un unico progetto da esaminare e/o di una sola attività istruttoria connessa alle funzioni delegate. Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'urgenza, il numero delle sedute settimanali può essere aumentato a due.

Le sedute si tengono in un apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio cui competono i servizi in materia di urbanistica ed edilizia, con un anticipo minimo di 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione, anche a mezzo e-mail ordinaria, comunica al Presidente della Commissione l'elenco dei progetti da valutare.

Il Presidente, a seguito della comunicazione ricevuta, attiva la Commissione dandone comunicazione a tutti i componenti.

Durante la prima seduta, il presidente nomina un vice presidente, tra i componenti esperti, e provvede ad esaminare le condizioni dei nominati.

Delle sedute della Commissione Sismica viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del segretario.

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno tre componenti (di cui almeno due membri esperti), tra i quali, necessariamente, il presidente o il vice presidente. Le decisioni sono prese all'unanimità oppure a maggioranza di voti dei presenti, espressi in forma palese.

In caso di parità di voto prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Il membro della Commissione Sismica che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4 deve allontanarsi dalla seduta; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione Sismica deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Responsabile dell'Area cui competono i servizi in materia di edilizia e di urbanistica, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Qualora la condizione di conflitto di interessi concerna il presidente, la comunicazione deve essere effettuata dal vice presidente.

Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per i quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento debbono essere annullate dal Presidente, o, nel caso il conflitto di interessi concerna quest'ultimo, dal vice presidente.

Nel verbale di ogni riunione deve riportarsi preliminarmente la dichiarazione di tutti i membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.

Le sedute della commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno dalla maggioranza dei membri, il presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Il Responsabile dell'Area cui competono i servizi in materia di edilizia e di urbanistica può partecipare alle sedute della commissione anche se non espressamente convocato. In ogni caso, non partecipa all'espressione del parere. Nel verbale della seduta va riportata la presenza

o l'assenza del responsabile eventualmente intervenuto ovvero, se presente, le sue eventuali dichiarazioni.

I verbali della commissione devono essere sottoscritti dal presidente e dai membri della commissione presenti.

ART. 6 – ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La commissione sismica svolgerà tutte le attività disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il “deposito sismico” ovvero “l'autorizzazione sismica”;
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza, anche nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente disciplinare;
- c) la rispondenza degli elaborati progettuali presentati a quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti (**NTC 2018 e relativa Circolare**), con particolare riguardo alla casistica degli edifici esistenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h) che **gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo** e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 7 – ULTERIORI ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Sismica, nel rispetto dell'art. 4 bis della LRC n. 9/83 e ss.mm.ii., procederà all'esame e all'istruttoria dei progetti svolgendo tutte le attività di supporto necessarie che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b) predisposizione delle note di avvio del procedimento di cui alla l. 241/90 e ss.mm.ii.;
- c) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- d) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego, compresa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della pratica;
- e) predisposizione dell'attestazione di deposito della valutazione della sicurezza;
- f) predisposizione dell'attestazione finale di avvenuto e corretto deposito della relazione a strutture ultimate;
- g) predisposizione dell'attestazione finale di avvenuto e corretto deposito del certificato di collaudo;
- h) predisposizione di ogni ulteriore documento di natura tecnico-amministrativa riguardante l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e

ultimazione degli stessi;

- i) predisposizione del provvedimento di voltura di autorizzazioni e/o depositi sismici in precedenza rilasciati.

Tutti i documenti istruttori predisposti, fatta eccezione per i verbali di seduta della commissione, devono essere sottoposti al Responsabile dell'Area cui competono i servizi in materia di edilizia ed urbanistica, per una verifica preliminare. Qualora ritenuto necessario, il Responsabile potrà apportare le dovute modifiche e/o integrazioni che saranno recepite dalla commissione all'atto della redazione del documento finale.

Il Presidente della Commissione Sismica sottoscrive altresì:

- a) le note di cui alla L. 241/90 e s.m.i. nonché le eventuali richieste di integrazioni;
- b) la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego (autorizzazione e/o deposito);
- c) la proposta di attestazione di avvenuto e corretto deposito della valutazione della sicurezza, della relazione a strutture ultimate, del certificato di collaudo.

L'Ufficio cui competono i servizi in materia di urbanistica ed edilizia svolgerà tutte le attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) ricezione delle denunce dei lavori, delle comunicazioni di variazioni delle stesse, delle valutazioni della sicurezza, delle relazioni a strutture ultimate, dei certificati di collaudo, ecc da trasferire per l'attività istruttoria alla commissione sismica;
- b) rilascio delle attestazioni di deposito della valutazione della sicurezza;
- c) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- d) rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo;
- e) conservazione ed archiviazione di atti e progetti;
- f) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);

ART. 8 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO

1. Le attività legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche avverranno secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a) il committente, o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il protocollo generale del Comune di Casaluce, indirizzandola all'Area Tecnica Urbanistica; la denuncia dei lavori deve essere presentata in duplice originale, sulla modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010, comprensiva di tutti gli allegati ivi richiesti;
- b) alla domanda devono essere allegati, altresì:
 - una dichiarazione dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguardi opere di

altezza superiore ai 10,50 metri;

- una dichiarazione dalla quale si evince che gli elaborati progettuali architettonici allegati alla denuncia dei lavori sono identici a quelli presentati e/o da presentare ai fini del rilascio dello specifico titolo abilitativo;
- originale del versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 9/83;

2. Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica provvede a smistare le pratiche alla Commissione secondo un criterio cronologico;
3. Con la presentazione della denuncia dei lavori e con la comunicazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica al presidente della commissione sismica dell'elenco delle denunce pervenute si avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento conclusivo;
4. La Commissione sismica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, si deve esprimere obbligatoriamente, motivatamente e incondizionatamente in ordine alla idoneità progettuale entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 4 bis della LRC n.9/1983 e s.m.i.); nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, ecc.) presentate fino a quel momento, tenendo conto del numero progressivo di protocollo generale; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte nella stessa seduta, la Commissione dovrà, comunque, completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta;
5. A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere le opportune integrazioni (in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali, della dichiarazione asseverata, ecc.) da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente, senza alcun compenso aggiuntivo);
6. La Commissione, nel corso dell'istruttoria, in alternativa a quanto previsto al punto precedente, può altresì richiedere agli interessati:
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
7. La Commissione si atterrà scrupolosamente alle disposizioni del presente disciplinare, con particolare riguardo alle competenze assegnate;
8. Successivamente all'istruttoria della Commissione Sismica, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica, che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione/deposito;

9. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica emette il provvedimento di "autorizzazione/deposito sismica/o", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, il progetto e la documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
10. Il Responsabile trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile, oltre al provvedimento sismico, gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato.

ART. 9 – NECESSITÀ DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10. Pertanto:

- il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA , ecc;
- i lavori possono essere iniziati dopo che l'Ufficio tecnico comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

ART. 10 – PROCEDIMENTI IN CORSO - VARIANTI INNOVATIVE

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle deliberazioni di Giunta regionale che hanno disposto il trasferimento delle funzioni in materia sismica al Comune di Casaluce, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83, dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
2. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore delle citate deliberazioni il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:
 - a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
 - b) sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.
3. Le variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative) richiedendo, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii..
4. Alle varianti innovative si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 17 gennaio 2018.
5. Ai fini dell'applicazione del 2° e 3° comma, si definiscono varianti innovative quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il

comportamento sismico globale della costruzione.

6. In ogni caso, per entrambe le tipologie, le richieste non potranno essere prese in considerazione fino a quando l'Ufficio Competente, che ha ricevuto il deposito, non consente il subentro delle competenze Tecniche e Amministrative (trasferimento atti tecnici e amministrativi depositati ecc.).

ART. 11 – MODULISTICA

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Comune di Casaluce si avvarrà della modulistica (adattata all'uso) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

La modulistica sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, sul sito web istituzionale dell'Ente.

ART. 12 – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE. ONERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “*Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica*”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione). Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti a provvedimento autorizzativo.
2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
3. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012 e nella misura indicata dalla relativa tabella ad essa allegata, salvo successive modifiche e integrazioni.
4. Il controllo circa il corretto versamento del contributo di cui ai commi precedenti, è effettuato dalla commissione sismica, che ne dà attestazione negli atti trasmessi al Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica. La mancata attestazione circa il corretto versamento, impedisce al suddetto responsabile il rilascio del provvedimento sismico. Il Rilascio di un'autorizzazione sismica, ivi compresa quella per lavori minori, o di un provvedimento di deposito sismico, in mancanza di attestazione di corretto versamento, comporta danno erariale, salvo ulteriori responsabilità.
5. Ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. “*per gli oneri derivanti dal funzionamento*”

delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore”.

6. Il contributo per il deposito e l'istruttoria dei progetti sarà disposto in favore del Comune di Casaluce.
7. Con le risorse di cui al precedente punto 6. si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione e dalle attività accessorie di cui al presente regolamento.

ART. 13 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONI ED ATTIVITA' CONNESSE

1. Le somme introitate ai sensi del precedente articolo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti saranno così suddivise:
 - 80% ai membri della Commissione;
 - 20% per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per il funzionamento della commissione e dell'ufficio, nonché delle spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali.
2. L'importo da corrispondere ai commissari, fissato nella misura complessiva dell'80% delle somme introitate, comprensivo di spese, rimborsi, contributi integrativi e IVA, viene così ripartito:

Presidente:	20 %
Componenti esperti:	2 x 17,5%
Componenti:	2 x 12,5%

L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.

3. Il compenso ai componenti della Commissione viene erogato a seguito dell'accertamento del numero di procedimenti effettivamente conclusivi nel periodo di riferimento e previa adozione, con cadenza trimestrale, di apposita determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica. Eventuali oneri non corrisposti ai membri di commissione costituiscono economie e rientrano nell'utilizzo delle spese occorrenti per il funzionamento della commissione e dell'ufficio.

ART. 14 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza in materia di osservanza delle norme tecniche di cui al DM 17 gennaio 2018 e della relativa circolare esplicativa è svolta in conformità alle previsioni dell'art. 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE - NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore in coincidenza con la dichiarazione di eseguibilità della relativa delibera di approvazione.
2. Quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti comunali di settore vigenti.